

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA
Provincia di Oristano



Ufficio Servizi Sociali

tel.0783/92015 - servizisociali@comune.gonnostramatza.or.it

Allegato 1) alla Determinazione del Responsabile del servizio n. 345 /2021

<i>OGGETTO</i>	Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. – Anno 2021-
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- la L. 431/98 che detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad uso abitativo;
- l’art. 11 della suddetta legge che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio, fondo la cui dotazione annua è stabilita dalla Legge Finanziaria;
- I commi 7 e 8 dell’art. 11 della L. n. 431/1998, pongono in capo alle Regioni la ripartizione delle risorse tra i Comuni e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l’entità e le modalità di erogazione del contributo individuato, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite con Decreto Ministeriale;
- il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

Vista la Deliberazione di G. R. n. 37/40 del 09.09.2021 con la quale la Regione Sardegna, ha stabilito di :

- ripartire lo stanziamento regionale e statale per il sostegno alla locazione annualità 2021, come indicato nell’allegato 1) alla suddetta deliberazione;
- di approvare i “Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi” di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al quale i Comuni dovranno attenersi per l’individuazione dei beneficiari del contributo (allegato 2 alla deliberazione di cui in precedenza);
- individuare quale termine ultimo per la pubblicazione del bando, la data del 31.12.2021;

VISTO l’allegato 1) alla deliberazione della G.R. n. 37/40 del 09.09.2021, dal quale si evince che la somma assegnata al Comune di Gonnostamatza, è pari ad €. 500,00;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 20.10.2021, con la quale la Giunta ha dato indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo-Servizi Sociali, al fine di procedere all’approvazione del bando per individuare i soggetti aventi diritto ai benefici in questione;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 345 del 14.10.2021 recante “L. N. 431 DEL 09.12.1998 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2021 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2021, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

Le domande possono essere presentate con decorrenza dal **03 novembre 2021 e fino alle ore 14⁰⁰ del giorno 30.11.2021.**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle condizioni di seguito riportate.

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune di Gonnostramatz deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e occupate a titolo di abitazione principale;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

2. REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**pari a € 13.405,08**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (**pari a € 14.573,00**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

3. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Qualora l'importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B e Fascia Covid, non prevenendo quindi criteri di priorità di assegnazione, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato supportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone supportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone supportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

4. CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

5. REDDITO /PENSIONE DI CITTADINANZA

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

6. FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in cui non è ammissibile l'autocertificazione.

L'interessato dovrà presentare l'istanza, sulla base del modulo predisposto, entro e **non oltre le ore 14.00 del giorno 30.11.2021.**

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- ☐ copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- ☐ ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2021;
- ☐ copia documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive l'istanza;
- ☐ se immigrato extracomunitario, copia del permesso di soggiorno ;
- ☐ fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2021;
- ☐ Certificazione Isee in corso di validità.

8. MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria verrà predisposta dal Servizio Sociale. La pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio On line, varrà quale formale notifica agli interessati. Verso la stessa, sarà possibile presentare ricorso nel termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione.

9. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Qualora il contributo concesso dalla Ras fosse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste si procederà ad una ripartizione dello stesso fra tutti gli aventi diritto, in misura proporzionale ai trasferimenti regionali.

La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti per l'anno al quale si riferisce il contributo stesso. A tal fine i soggetti sono tenuti alla presentazione delle ricevute o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento. di prevedere, per le motivazioni esplicitate, al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n.431/1998;

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vedi informativa allegata.

11. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche avvalendosi dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

12. INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nei presenti criteri si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione – L. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999, alla Delibera di G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 e deliberazione della Giunta Comunale n. 44/2021.

Eventuali informazioni e chiarimento rispetto al presente bando, potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento, Assistente sociale Greca Onnis nei giorni e orari di servizio –

Rec. Telefonico: **0783 92015 – Interno 1**

E-mail : **servizisociali@comune.gonnostramatza.or.it**

Gonnostramatza lì 03/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO -SERVIZI SOCIALI
Greca Onnis